

SENTENZA: sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022
(C-61/21)

CASO: La Corte di giustizia dell'Unione Europea affronta la questione della risarcibilità dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione, verificando le condizioni per l'ottenimento del ristoro.

ABSTRACT: L'articolo si occupa della configurabilità del diritto dei singoli all'ambiente salubre e della sua risarcibilità alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022 (C-61/21), che ha negato il ristoro dei danni arrecati all'individuo dal sistematico superamento dei valori-limite all'emissione di sostanze nocive fissati dalle direttive europee relative alla qualità dell'aria. La pronuncia viene collocata nel quadro del contenzioso in materia ambientale dinanzi alle corti degli Stati membri e alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In concreto, il sig. JP ha contestato prima dinanzi al Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise, Francia, e poi, in appello, rivolgendosi alla Corte amministrativa di Versailles, il rifiuto del prefetto di Val-d'Oise di adottare le misure (previste dal diritto europeo o comunque a questo conformi) volte a risolvere i suoi problemi di salute connessi all'inquinamento ambientale nell'area geografica della regione Île-de-France in cui risiede e, in subordine, ha domandato la condanna dello Stato al risarcimento dei danni conseguentemente a lui arrecati alla salute, morali, biologici, estetici, fisici e psichici.

Nella causa C-61/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles, Francia), con decisione del 29 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2021, nel procedimento **JP** contro **Ministre de la Transition écologique** e **Premier ministre**,

la Corte, [...]

ha pronunciato la seguente sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una **controversia** tra, da un lato, JP e, dall'altro, il ministre de la Transition écologique (Ministro della Transizione ecologica, Francia) e il Premier ministre (Primo ministro, Francia) in merito alle domande di JP dirette segnatamente, da un lato, all'annullamento della decisione implicita del prefetto del Val-d'Oise (Francia) recante diniego di adottare le misure necessarie alla soluzione dei suoi problemi di salute connessi all'inquinamento

atmosferico e, dall'altro, al risarcimento da parte della Repubblica francese dei diversi danni che JP imputa a tale inquinamento.

Il testo (in allegato il documento)

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 3 e 7 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente valori limite e valori guida di qualità atmosferica per l'anidride solforosa e per le particelle in sospensione, gli articoli 3 e 7 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, gli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che: essi **non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili.**

Conclusioni

Di conseguenza, la Corte reputa che non siano attribuiti, né esplicitamente (perché le direttive non ne fanno menzione), né implicitamente (stante la finalità generale degli atti unionali), "diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli".

Questi ultimi possono invece "ottenere dalle autorità nazionali, eventualmente agendo dinanzi ai giudici competenti, l'adozione delle misure richieste da tali direttive", compresa la predisposizione dei piani colà previsti.

Infine,

In definitiva, come emerge dagli articoli 191-193 del TFUE, dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione italiana riformata e dall'articolo 20a della *Grundgesetz*, la tutela dell'ambiente è affidata non al riconoscimento di situazioni di diritto di individui e di gruppi, bensì essenzialmente a politiche e programmi pubblici, strumenti tecnicamente più adeguati alle peculiarità dell'oggetto.

Fonti e sentenza integrale della Corte

[CURIA - Documenti \(europa.eu\)](https://curia.europa.eu/)

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7249326DA1178823284EA717EFD7D31A?text=&docid=268785&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27834#Footnote*

Katarina Brezanin